



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PARMA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |                   |            |
|--------------------------|------------|-------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CAVANI     | ITALO             | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | FERRARIO   | ANTONIO           | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | BRANCACCIO | FRANCESCO SAVERIO | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |                   |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                   |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                   |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                   |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1015  
depositato il 11/09/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0  
contro:

IRPEF-DETR.IMP. 2011

AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

DAVOLI ALESSIA

STRADONE MARTIRI DELLA LIBERTA 45 43123 PARMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

ZAMBELLO GIUSEPPE

VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

- sul ricorso n.  
depositato il /2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°  
contro:

IRPEF-DETR.IMP. 2011

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PARMA

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 474/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

06/06/2016 ore 09:00

N° 514/2016

PRONUNCIATA IL:

06/06/2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30/06/2016

Il Segretario





(segue)

difeso da:  
ZAMBELLO GIUSEPPE  
VIALE TANARA 5 43123 PARMA PR

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 474/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

06/06/2016 ore 09:00



RGR 15 + 7/15 ( ) - cart. Equit. - A.E. )

### RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Vista la richiesta della ricorrente si dispone la riunione al ricorso RGR 15 del ricorso RGR 15 in quanto connessi tra loro e ciò ai sensi dell'art. 29 del DLgs 546/1992.

La ricorrente come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato, con il ricorso 15 , la cartella esattoriale n. notificata da Equitalia Centro spa in data 11/09/2015 con cui veniva recuperata la somma di € 4.267,31= conseguente al controllo della dichiarazione, modello UNICO / 2012 persone fisiche relativa al periodo di imposta 2011 ; somme dovute a controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del DPR 600/1973 .

Col ricorso, qui riunito RGR 15, sempre con riferimento alla cartella di pagamento emessa da Equitalia n. , la contribuente Del Sante Alessandra ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Parma - ufficio territoriale di Fidenza in quanto ritiene illegittima l'iscrizione a ruolo poiché l'Ufficio , per rettificare la dichiarazione dei redditi operata per l'anno 2011 ha proceduto ai sensi dell'art. 36 ter del DPR 600/1973 , mentre doveva procedere con la notifica di un avviso di accertamento.

La contestazione dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Parma - ufficio territoriale di Fidenza era relativa al non riconoscimento di detrazioni relative alla ristrutturazione edilizia, per l'anno 2011, in quanto i bonifici di pagamento erano incompleti di alcune notizie imposte dalla legge n. 449/1997 ; legge relativa al diritto alla detrazione fiscale IRPEF .

La ricorrente contesta :

A ) con riferimento alla cartella emessa da Equitalia Centro spa ( RGR 15) che :

--- in primo luogo la notifica eseguita da Equitalia Centro spa che si è avvalsa di una agenzia privata denominata " NEXIVE spa "

--- che la notifica di tale cartella, effettuata da una agenzia privata è un atto contrario al procedimento espressamente previsto dalla legge

--- la notifica della cartella per il fatto che la relata non sia stata compilata e che non rechi alcuna indicazione del messo notificatore, della data, del luogo, della persona consegnataria dell'atto notificato nonché in ordine al soggetto notificatore

--- l'indicazione delle modalità di calcolo degli aggi e degli interessi

--- la incostituzionalità della determinazione dell'aggio dell'agente della riscossione

--- la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento



B ) con riferimento alla illegittimità dell'iscrizione a ruolo ( RGR n. 17/15 ) che :

--- le motivazioni relative all'iscrizione a ruolo della cartella di pagamento, qui impugnata, sono le stesse che sono già state oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio per gli anni 2006 - 2009 e 2010

--- le contestazioni, per tali anni, sono state oggetto di sentenze, presso questa CTP di Parma tutte decise dalla sezione VI , a favore della ricorrente

--- l'iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia, eseguita ai sensi dell'art. 36 ter del DPR 600/73 , risulta illegittima in quanto, per rettificare la denuncia dei redditi per l'anno 2011 , l'Ufficio avrebbe dovuto notificare un avviso di accertamento, così come affermato da numerosa giurisprudenza

--- l'eventuale omissione di alcuni dati, nel bonifico di pagamento, non inficiano la detrazione delle spese di ristrutturazione sostenute

Per quanto sopra la ricorrente chiede vengano accolti i ricorsi, qui riuniti, in quanto fondati ; il tutto con vittoria di spese ed onorario.

Si costituisce Equitalia Centro spa, in merito al ricorso RGR n. 17/15 , controdeducendo :

--- la modalità di notifica a mezzo del servizio postale è espressamente consentita dall'art. 26 del DPR 602/73

--- dai referti, qui allegati, si ricava che la notifica è stata eseguita dal sig. Visconti Michele, quale messo notificatore straordinario , regolarmente nominato

--- la compilazione della relata contenuta nel frontespizio della cartella, inviata, in busta chiusa mediante raccomandata A/R costituisce mera facoltà e non un obbligo tale da inficiare la validità della notifica

--- esistere consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata a norma dell'art. 156 cpc / 2° comma per effetto del raggiungimento del suo scopo

--- per ogni questione relativa alla formazione del ruolo da parte dell'Ente creditore il contribuente deve rivolgersi unicamente nei confronti dell'Ufficio delle Entrate di Parma

--- l'obbligo di corrispondere l'aggio, quale somma a titolo di partecipazione alla remunerazione dei costi di attività di recupero, viene imputato soltanto a chi non versa quanto dovuto

quanto sopra consente di affermare la manifesta infondatezza del ricorso proposto per cui si chiede il rigetto con vittoria di spese ed onorario.



Si costituisce l'Ufficio resistente, in merito al ricorso RGR \_\_\_\_/14, contro deducendo :

--- essere legittimo l'utilizzazione dell'art. 36 ter del DPR 600/73 in quanto è la stessa normativa a prevedere, nel caso di specie, il ricorso all'iscrizione a ruolo; risultando pertanto legittimo l'operato dell'Ufficio

--- la normativa, relativa al diritto di detrazione fiscale IRPEF , prevede che le spese per la ristrutturazione , per poter essere oneri detraibili, devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato effettuato il bonifico ; dall'esame della documentazione esibita dalla ricorrente, la stessa risulta priva di alcuni dati richiesti dalla legge

--- relativamente alle citate sentenze della CTP , l'Ufficio segnala che è stato interposto regolare atto di appello

per quanto sopra l'Ufficio resistente chiede venga respinto il ricorso in quanto infondato; il tutto con vittoria di spese ed onorario.

#### **OSSERVA**

I ricorsi meritano accoglimento.

#### **A ) relativamente al ricorso RGR \_\_\_\_/15**

La ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. \_\_\_\_\_, emessa da Equitalia Centro spa , portante la pretesa di pagamento di € 4.267,31= ; il ruolo è stato emesso dall'Agenzia delle Entrate di Parma per il recupero relativo all'anno 2011 .

La ricorrente lamenta che l'Ufficio avrebbe dovuto emettere apposito avviso di accertamento, trovandosi in presenza di attività impositiva vera e propria, diversamente dalla procedura riscossiva in relazione alla quale si avrebbe avuto solo un mero controllo cartolare.

La richiesta della ricorrente riguarda l'annullamento dell'atto impugnato ( cartella ) per la comprovata regolarità delle spese detratte; ne consegue che la richiesta va accolta.

Dall'esame della documentazione in atti si ricava prova certa della correttezza degli adempimenti fiscali della ricorrente e quindi la legittimità alla detrazione dell'imposta per le spese del recupero edilizio.

Relativamente alla contestazione della non conformità, alla legge, dei pagamenti effettuati , questi devono essere ritenuti validi poiché effettuati con bonifico bancario e quindi tutti tracciabili.

Non sono ritenute preclusive, all'utilizzo delle agevolazioni fiscali, le contestazioni mosse dall'Ufficio resistente circa l'omessa indicazione di alcuni dati nel bonifico bancario; quanto



affermato risulta pure condiviso nella risoluzione n. 353/E del 07/08/2008 , della Direzione Centrale del Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate di Roma , che specifica " *sono irrilevanti, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, sia la mancata indicazione della norma agevolativa e sia l'omessa indicazione del codice fiscale dell'ordinante e la partita IVA del beneficiario, non essendo elementi essenziali* .

Esiste pure precedente risoluzione ( n. 300/E del 15/07/2008 ) sempre della Direzione Centrale, applicabile a questo caso, che afferma " *l'incompletezza dei dati esposti nel bonifico viene colmata dagli elementi posti a base dello stesso bonifico e quindi non vengono meno le necessarie garanzie circa l'effettuazione del pagamento stesso, ne è pregiudicata l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate.* "

Per quanto sopra si conferma l'accoglimento del ricorso RGR /15

-----  
B ) relativamente al ricorso RGR 15

Va premesso come la Corte di Cassazione, con costante orientamento, ha affermato che : " *Quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento non può che fare riferimento al così detto servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora siffatto adempimento sia affidato ad una agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'articolo 140 del c.p.c. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla legge n. 890/1982 , sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 16 / comma 3 del DLgs 546 / 1992 , ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata.* " ( sent. n. 2922/2015 )

Con ulteriore sentenza la Corte di Cassazione ha affermato : " *La notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da una agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il DLgs n. 261/1999, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio.*" ( sent. n. 9111/2012 ) ; quanto esposto non è applicabile al nostro caso in quanto non dimostrata l'esistenza di un accordo tra l'Ente Poste e l'agenzia privata di recapito





In conseguenza di quanto sopra, in tema di notifiche a mezzo posta, il DL 22/07/1999 n. 261, pur liberalizzando i servizi postali, in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4 / 5° comma , continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale ( Ente Poste ) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie.

Ne consegue che è inammissibile l'atto notificato mediante servizio di posta privata., trattandosi di una notificazione inesistente, in suscettibile di sanatoria e non assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1 lett. i) del DLgs 261/1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati.

Va ricordato come la sentenza n. 2922/2015 precisi " quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento non può che fare riferimento al c.d. servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale con la conseguenza che, qualora siffatto adempimento sia affidato ad una agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 cpc e pertanto non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982 , sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 16 / 3° comma del DLgs 546/1992 ( CTP Reggio Emilia sentenza 199/03/2015 ).

La sentenza della Cassazione n. 2035 del 30/01/2015 ha precisato che " nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, questo ultimo costituisce atto pubblico e, pertanto le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguite per il tramite giudiziario.

Non altrettanto può dirsi per ciò che concerne le notifiche effettuate da un servizio di posta privato, gli agenti postali di tale servizio non rivestono infatti la qualità di pubblici ufficiali onde gli atti dei medesimi redatti non godono di nessuna presunzione di veridicità fino a querela di falso con la conseguenza che le attestazioni relative alla data di consegna dei plichi non sono idonee a far decorrere il termine iniziale per le impugnazioni .

Quanto sopra deve essere applicato alla fattispecie concreta, dedotta in questo giudizio, con conseguente inesistenza della notifica della cartella avendo Equitalia Centro spa utilizzato per notificare l'atto qui impugnato, di una agenzia privata denominata " NEXIVE spa " .

Va inoltre segnalato come l'inesistenza della notifica non è sanabile dalla costituzione in giudizio del ricorrente con conseguente nullità insanabile dell'atto qui impugnato.

Sulle proteste inerenti la mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento va data continuità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione ( sentenze n. 4283/10 e 4757/09 )



Handwritten signature or initials.

secondo cui l'atto emesso dal concessionario del servizio di riscossione è valido, pur se privo della sottoscrizione in quanto la carenza di tale elemento formale non implica alcuna menomazione, né del potere del concessionario, che dipende del rapporto a monte con l'ente impositore, né della responsabilità in ordine all'emissione del singolo atto impositivo, sempre riferibile nei confronti dei terzi all'ente che lo emette, né a fortiori delle prerogative e del diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto.

Dall'esame degli atti risultano menzionati nella cartella di pagamento i diretti responsabili del procedimento, sia per quanto concerne l'ente impositore che per la parte riscossiva della cartella.

Non sono meritevoli di fondamento le doglianze sul calcolo degli interessi e degli aggi i quali, data anche l'entità della somma pretesa, ben possono essere verificati dalla ricorrente, a nulla valendo l'avanzata sua apodittica erroneità.

Con riferimento alla incostituzionalità dell'aggio applicato alla somma iscritta a ruolo, non si rinvencono elementi di violazione di parametri costituzionali, in quanto la individuata percentuale di ritorno delle spese di recupero dei crediti erariali, da parte di Equitalia, rientra non solo nella discrezionalità del legislatore ma anche nel doveroso compenso attribuito ad esso Agente della riscossione per l'attività svolta.

Per effetto dell'accoglimento del ricorso avverso l'iscrizione a ruolo ( RGR /15 ), il ricorso relativo alla cartella di pagamento ( RGR /15 ), quale atto riscossivo e atto consequenziale alla detta iscrizione a ruolo, deve essere, di conseguenza, accolto essendo divenuto privo di efficacia giuridica.

Il Collegio, letti gli atti e sentite le parti, accoglie i ricorsi, qui riuniti RGR n. /15 e RGR /15, in quanto fondati nei sensi di cui in parte motiva; ne consegue che la cartella di pagamento n. , impugnata nel ricorso RGR - /15 e nel ricorso RGR /15 , deve essere dichiarata nulla .

Relativamente alle spese, va tenuto in considerazione che il ricorrente è risultato soccombente in ordine alla controversia di cui al ricorso RGR /15 , ma vincente in ordine alla controversia di cui al ricorso /15 , per cui si possono compensare le spese di lite tra le parti.

#### PER QUESTI MOTIVI

- accoglie i ricorsi *riuniti*
- compensa le spese di lite, tra le parti

Parma 16 Maggio 2016

Il Relatore *estensore*



Il Presidente *[Signature]*